



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE Num. 101

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE IN ORDINE AL PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI AFFERENTI L'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA LEGALE E GIUDIZIARIA PRESTATA DALL'AVV. ANTONIA ROSA CERNELLI IN FAVORE DEL COMUNE E AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A SOTTOSCRIVERE L'ATTO DI TRANSAZIONE.

L'anno DUEMILAVVENTI addì DICIOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 11,15 nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale nelle forme di legge. All'appello risultano

presenti:

ON. ETTORE LIGUORI SINDACO
DOTT. SERGIO DI BLASI VICE SINDACO
ARCH. ANTONIO GRECO ASSESSORE

assenti:

Assessori Presenti N°. **3**

Assessori Assenti N°. //

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Francesca Faracchio, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO On. ETTORE LIGUORI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE IN ORDINE AL PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI AFFERENTI L'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA LEGALE E GIUDIZIARIA PRESTATA DALL'AVV. ANTONIA ROSA CERNELLI IN FAVORE DEL COMUNE E AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A SOTTOSCRIVERE L'ATTO DI TRANSAZIONE.

IL SINDACO

Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 in data 11.11.2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che il Comune di Pisciotta con deliberazione n. 130 del 11.09.2008 ha conferito all'avv. Antonia Rosa Cernelli mandato difensivo per il procedimento civile n. 948/06 e per il procedimento civile n. 1349/06;

Dato atto che le suddette prestazioni professionali sono state rese regolarmente dal legale indicato in oggetto e che l'acquisizione del servizio professionale di natura legale ha avuto luogo nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Rilevato che il professionista in oggetto ha più volte sollecitato la liquidazione delle competenze professionali nell'importo di euro 9.983,92;

Evidenziato che il Comune di Pisciotta ha richiesto al professionista di addivenire ad una definizione bonaria delle spettanze professionali e che l'avv. Antonia Rosa Cernelli con nota prot. n. 7976/2019 ha aderito a tale proposta rideterminando l'importo delle competenze legali richieste nell'importo di euro 5.000,00;

Valutata la convenienza economica della suddetta proposta, anche in relazione all'incertezza di una eventuale controversia giuridica, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese;

Ritenuto, pertanto, di approvare uno schema di accordo transattivo in ordine al pagamento di compensi professionali afferenti l'attività di assistenza legale e giudiziaria in favore del Comune da parte dell'avv. Antonia Rosa Cernelli;

Rilevato, quindi, che a mezzo della suddetta transazione, oltre al vantaggio economico per l'Amministrazione, si evita l'alea connaturata a qualsiasi giudizio, rappresentata dal rischio, in caso di eventuale soccombenza, di una condanna per il Comune al pagamento di importi ben più elevati;

Rilevato che:

- è orientamento ormai consolidato delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti l'applicabilità anche alle pubbliche amministrazioni della possibilità di procedere ad accordi transattivi, con gli stessi limiti che il codice civile (articoli da 1965 a 1976) dispone per i privati;
- l'accordo transattivo secondo la giurisprudenza contabile: non deve attenere a una mera situazione economica, bensì riguardare una lite giudiziale (già instaurata o probabile); deve inerire a diritti patrimoniali disponibili (in tal senso non è possibile transare crediti tributari, stante la loro indisponibilità); deve essere contraddistinta da reciproche concessioni;
- come precisato nel parere reso dalla Sezione umbra della Corte dei Conti con la deliberazione n. 123 depositato in segreteria in data 24 settembre 2015, la scelta di proseguire un giudizio ovvero di giungere a una transazione spetta all'Ente nell'ambito della ordinaria attività amministrativa, dovendo solamente garantirsi la rispondenza a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento;
- gli accordi transattivi sono rimessi alla disponibilità delle parti che consensualmente decidono di comporre e regolare i rispettivi interessi senza rimettersi alla decisione di un terzo, consentendo al debitore di concordare i tempi e i modi della prestazione dovuta;
- gli accordi transattivi, pertanto, non possono essere ricondotti al concetto di sopravvenienza passiva e dunque alla nozione di debito fuori bilancio;
- le transazioni presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, rendendo possibile la previsione del sorgere dell'obbligazione e dei tempi per l'adempimento e consentendo all'Ente, in questo modo, di attivare le ordinarie procedure contabili di spesa previste dall'art. 191 del TUEL (*Corte dei Conti, Sezione Umbria, deliberazione n. 123/2015 - Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, deliberazione n. 164/2016 - Corte dei Conti, Sezione Piemonte, deliberazioni n. 383/2013 e n. 20/2015 – Corte dei Conti, Sezione Calabria, deliberazione n. 406/2011 - Corte dei Conti, Sezione Campania, deliberazione n. 188/2011*);

Richiamato l'art. 35, comma 3 bis, del D.L. 24.01.2012, n. 1, il quale così recita: “Le pubbliche amministrazioni ai fini del pagamento del debito, oltre a quanto disciplinato al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate a comporre bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti della compensazione, della cessione di crediti in pagamento, ovvero anche mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria. In caso di compensazioni, cessioni di crediti in pagamento, transazioni ai sensi del periodo precedente, le controversie in corso si intendono rinunciate”;

Visto l'art. 1965 del codice civile, secondo il quale “La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”;

Visto il principio contabile n. 2, lett. f), adottato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali presso il Ministero dell'Interno, costituito a norma dell'art. 154 del TUEL;

Visto l'allegato schema di transazione, ritenuto meritevole di approvazione in quanto produttivo di un risparmio di potenziali costi ed aggravi di spesa per l'Ente;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile della presente proposta da parte dei Responsabili di Servizio competenti ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Ritenuto, pertanto, di approvare lo schema di transazione e di proporre formalmente lo stesso, ai fini della sottoscrizione, all'avv. Antonia Rosa Cernelli, con l'indicazione della cifra pattuita, ovvero quella di euro 5.000,00;


Visto il D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

1. Di **approvare** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione di fatto e di diritto del presente atto;
2. Di **approvare** lo schema di transazione in ordine al pagamento di compensi professionali afferenti l'attività di assistenza legale e giudiziaria prestata dall'avv. Antonia Rosa Cernelli in favore del Comune di Pisciotta e di proporre formalmente lo stesso, ai fini della sottoscrizione, al suddetto legale, con l'indicazione della cifra pattuita, ovvero quella di euro 5.000,00;
3. Di **autorizzare** il Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, a sottoscrivere l'atto di transazione, nella forma dello schema approvato allegato alla presente, con il suddetto legale, al fine precipuo di prevenire ogni maggior onere;
4. Di **demandare** al Responsabile del Servizio Amministrativo l'adempimento degli atti amministrativi di gestione conseguenti;
5. Di **dichiarare**, con separata votazione, la deliberazione relativa alla presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 49 e art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000): **FAVOREVOLE**

Il Responsabile del Servizio
dott.ssa Francesca Faracchio



Parere di regolarità contabile inerente la verifica degli effetti diretti ed indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente (art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000):
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
dott.ssa Felicia Saturno



LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, espressi dai Responsabili di Servizio competenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di dichiarare, con separata ed analoga votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto



IL SINDACO
on. Ettore Liguori



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* sul sito web istituzionale del Comune e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi (*art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000*).

Dalla Residenza Municipale, 11.01.2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18.12.2020

- Perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000);
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza Municipale, 11.01.2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio

In data odierna viene data comunicazione del presente verbale ai Sigg. Capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Dalla Residenza Municipale, 11.01.2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio